

N. R.G. 2356/2019



TRIBUNALE DI TRENTO

Il Giudice,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.07.2019,

letto il ricorso proposto in data 14.06.2019 da Dirpubblica, in persona del legale rappresentante pro tempore, teso ad disporre l'ammissione con riserva della lista presentata dalla Dirpubblica alle elezioni per il rinnovo delle RSU/RLS già indette per i giorni 19 e 20 giugno 2019, ovvero in subordine sospenderne lo svolgimento fino alla definizione del giudizio cautelare;

richiamato il proprio decreto emesso inaudita altera parte in data 19.06.2019 con cui è stata disposta l'ammissione con riserva della lista presentata dalla Dirpubblica alle elezioni per il rinnovo delle RSU/RLS già indette per i giorni 19 e 20 giugno 2019;

lette le comparse di costituzione dei convenuti costituiti;

sentite le parti all'udienza del 10.07.2019;

ritenuto che la richiesta di estromissione formulata dalla CGIL del Trentino, richiesta al cui accoglimento non si oppone parte ricorrente, vada accolta, in quanto detta organizzazione non ha partecipato alle operazioni elettorali de quibus, operando nella società Trentino Digitale s.p.a. esclusivamente la FIOM che costituisce un'associazione giuridicamente autonoma dalla CGIL del Trentino (vedi art. 26 dello Statuto CGIL all. 2 della convenuta CGIL del Trentino e art. 28 dello Statuto della CGIL del Trentino all.3 della medesima convenuta);

rilevato che le spese di lite tra CGIL del Trentino e parte ricorrente vadano comunque compensate, perché l'errore in cui è incorsa parte ricorrente nell'individuazione di uno dei soggetti contraddittori appare scusabile atteso che la stessa FIOM continua sia nella propria carta intestata che nelle sottoscrizioni ad indicarsi quale FIOM CGIL del Trentino generando confusione tra le due diverse organizzazioni (vedi missiva del 25.06.2019 dimessa da parte ricorrente) e considerato che la modifica statutaria che ha reso la FIOM soggetto autonomo dalla CGIL del Trentino è recente risalendo all'aprile 2019;



ritenuto nel merito che debba essere, come peraltro richiesto da parte ricorrente e dalla FIM-CISL del Trentino all'udienza del 10.07.2019, dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che le elezioni de quibus sono state annullate dalla Commissione Elettorale in data 20.06.2019, con conseguente revoca del decreto emesso inaudita altera parte;

ritenuto che le spese del giudizio tra la parte ricorrente e la FIM-CISL del Trentino vadano compensate come richiesto dalle medesime;

P.Q.M.

rigettata ogni altra domanda eccezione e richiesta,

dispone

l'estromissione della CGIL del Trentino dal presente giudizio;

dispone

la compensazione delle spese tra parte ricorrente e CGIL del Trentino;

dichiara

la cessazione della materia del contendere e revoca il decreto emesso inaudita altera parte;

dispone

la compensazione delle spese tra FIM-CISL del Trentino e parte ricorrente.

Si comunichi.

Così deciso a Trento, il 12.07.2019

Il Giudice

dott. Serena Alinari

